

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE**

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Giuseppe De Gregorio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (omissis)/2012 R.G. vertente tra

SOCIETÀ CORRENTISTA IN LIQUIDAZIONE

e

GARANTI

- attori -

contro

BANCA

- convenuta -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 16/01/2012, una società in liquidazione ed i Sigg.ri F.S., M.V., M.C., M.C., M.A., M.M., M.R., S.A. e A.L. convenivano in giudizio - per l'udienza del 21 dicembre 2012 - la Banca, e premesso di avere intrattenuto la prima rapporto di conto corrente bancario con affidamenti (garantito da fideiussione di F.S., M.V., M.C., M.C., M.A., M.M., M.R., S.A. e A.L.), adducevano che la Banca aveva, senza alcun valido titolo, addebitato alla società in liquidazione vari importi non dovuti, per effetto di diverse clausole nulle.

Segnatamente, chiedevano accertarsi la nullità delle clausole afferenti: l'applicazione di anatocismo, capitalizzando trimestralmente interessi passivi e oneri vari correlati all'anticipo fatture; l'applicazione di commissione di massimo scoperto indeterminata, e oneri accessori non pattuiti; l'applicazione di tassi ultralegale non pattuiti, e comunque applicati in violazione della normativa antiusura; applicazione di valute fittizie; e di oneri vari per spese di tenuta conto non dovuti in quanto non debitamente pattuiti o comunque ingiustificati.

Chiedevano quindi il ricalcolo dei saldi con l'espunzione degli effetti prodotti dalle varie previsioni nulle, e con condanna alla restituzione delle somme relative; ed oltre il risarcimento del danno per l'influenza negativa subita dall'attività di impresa, da liquidare equitativamente.

Deducevano, altresì, l'invalidità della obbligazione fidejussoria, siccome incerta la posizione debitoria del correntista, correlata a scoperto di conto corrente.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

Invocavano poi la nullità delle previsioni di altro contratto stipulato dalla società, il mutuo chirografario n. (omissis) del 17/11/2010, siccome correlato il relativo tasso al parametro EURIBOR, indice controllato di fatto dalle banche e privo di certezza quanto alla sua determinabilità per i clienti delle banche, con conseguente nullità dell'intero rapporto e obbligo di restituzione delle somme pagate illegittimamente per interessi.

Costituendosi, la Banca contestava specificamente tutte le avverse pretese, chiedendone il rigetto invocando la piena legittimità delle diverse clausole contestate.

E proponeva domanda riconvenzionale, per la condanna dei convenuti al pagamento delle somme rispettivamente a debito per i due rapporti - individuando la società in liquidazione quale debitore principale, e soltanto M.M., S.A., M.R. e A.L. quali fidejussori per il contratto di conto corrente affidato, e M.A., M.C., M.V. e M.C. per il mutuo chirografario.

Indi la causa, riassegnata alla V sezione, disposto l'espletamento di C.T.U. contabile, con diversi supplementi, è stata posta in decisione all'udienza del 29 settembre 2015, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Innanzitutto va evidenziato che quella proposta dall'attrice è azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità di diverse delle clausole che disciplinano il contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.

Difatti, la società attrice ha chiesto sostanzialmente la riliquidazione del saldo finale del conto corrente n. (...), acceso nell'ottobre 2006 e con affidamento (apertura di credito per elasticità di cassa e anticipo salvo buon fine su effetti), contestando l'applicazione sui saldi passivi di conto corrente di interessi in misura ultralegale non pattuiti, di capitalizzazione trimestrale dei medesimi interessi (anatocismo), di commissioni di massimo scoperto mai pattuite, e di applicazione di oneri varie e valutate posticipate prive di idoneo supporto negoziale.

Come detto, la Banca ha contestato tutte le doglianze avverse: ciò ha fatto, innanzitutto, evidenziando come nel corso dello sviluppo complessivo del rapporto nessuna contestazione sulle diverse appostazioni è stata sollevata.

Inoltre, a fronte della pacifica titolarità in capo alla società in liquidazione del rapporto indicato in citazione e dunque della qualità di correntista della società attrice, la Banca - che ne aveva l'onere nella sua veste di convenuta in un'azione di accertamento negativo (cfr. in proposito cass. Sez. L. n. 22862 del 2010, sez. 6-L ord. 16917/12), a maggior ragione nella sua veste di attrice in riconvenzionale (cfr. Cass. sez. 1^a civ. n. 21466/13) e comunque in ragione della portata delle norme dettate dal TUB sulla forma dei contratti bancari e dell'art. 1284 c.c. (in proposito cfr. ex multis cass. sez. I civ. n. 9791/94) - ha prodotto il contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto e completo delle relative condizioni generali, risalente a ottobre 2006, con le appendici, e il contratto di finanziamento (mutuo chirografario), stipulato in data 17/11/2010, Vale ricordare che secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. da ultimo Cass, sez. 1^a civ, n 9201/15), *"qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese"* (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97).

Passando ad esaminare le doglianze attoree, afferenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (o anatocismo, cioè quell'operazione di *"conversione degli interessi in debito di capitale allo scopo di provocare la decorrenza di nuovi interessi sulla somma per tale titolo dovuta"* - così espressamente in dottrina -), il computo di interessi ultralegali non pattuiti, l'applicazione di cd. commissione di massimo scoperto anch'essa non adeguatamente pattuita, la violazione della normativa antiusura, valgono le seguenti considerazioni.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

Sul primo aspetto (capitalizzazione trimestrale), deve ricordarsi che la norma contenuta nell'art. 25 3 co. D.L. n. 342 del 1999 (di modifica dell'art. 120 TU Bancario, che ha stabilito che le clausole anatocistiche, previste nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR di cui al II comma dell'art. 120, sono valide ed efficaci fino a tale data), è stata espunta dall'ordinamento, giusto il disposto della sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale.

La Corte ha dichiarato l'art. 25 III comma illegittimo *"nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi su interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti"*.

Invece, l'art. 120 TU Bancario, nel testo applicabile al caso di specie, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.2000, pubblicata nella G.U. 22 febbraio 2000), deve da quella data ritenersi la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

Quindi, la disciplina introdotta dal CICR vale per: - i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della Del. CICR 9 febbraio 2000; - contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera, ma con l'adeguamento con effetto dal 1 luglio 2000: l'art. 7 della delibera CICR stabilisce che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30/6/00.

Per il caso di specie, ove oggetto del contendere è il rapporto negoziale avviato nell'ottobre 2006, vale osservare che essendosi la Banca adeguata alle nuove previsioni normative, efficaci - come detto - già con decorrenza dal 1 luglio 2000, stabilendo un'identica periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, come emerge dalla documentazione a corredo degli estratti-conto, la relativa deduzione risulta infondata.

Per quanto attiene la misura degli interessi, dalla disamina contabile è emerso che la Banca ha applicato, per il conto corrente, tassi d'interesse conformi a quanto pattuito per iscritto.

E rispetto a ciò, si evince dalla documentazione versata l'esistenza di formali comunicazioni inviate al correntista inerenti le modifiche delle condizioni economiche (art. 118 TUB).

Per quanto attiene i conti accessori, anche rispetto ad essi le contestazioni attoree risultano infondate: detti rapporti, infatti, laddove non oggetto di specifica regolamentazione, risultano comunque regolati contabilmente sul conto principale (il conto corrente indicato), e dunque in quello trovano la loro fonte negoziale.

Passando ad esaminare le deduzioni in punto di usura, e innanzitutto di *"commissione di massimo scoperto"*, devesi osservare che quest'ultima è da intendere quale emolumento accessorio che gli istituti di credito applicano quando mettono a disposizione dei clienti una somma di denaro, sotto forma di concessione di fido o di apertura di credito, ogniqualvolta il cliente, utilizzando tale somma, realizzi una *"scopertura"* o *"extrafido"*.

Dibattuta tra la dottrina specialistica e la giurisprudenza è stata la natura giuridica da riconoscersi alla stessa commissione: una prima tesi propendeva per la natura di accessorio da aggiungersi agli interessi e agli stessi assimilabile, sul presupposto che la stessa commissione venisse conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, e che ha solitamente pattuizione trimestrale, al pari degli interessi.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

Una seconda tesi, privilegiata dalla giurisprudenza maggioritaria, ha invece riconosciuto alla commissione di massimo scoperto funzione "remunerativa" dell'obbligo della Banca di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo e ciò "anche alla luce della circolare della B.D. del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve essere computata, ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L. 7 marzo 1996, n. 108" (Cass. n. 11772 del 2002).

Quest'ultimo indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006, che ha definitivamente chiarito che la c.s.m. altro non è se non la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma".

E la stessa commissione non può ritenersi nulla perché la relativa clausola sarebbe priva di causa, giacché "La commissione di massimo scoperto pur essendo collegata agli interessi opera su un piano diverso - avendo quale funzione quella di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi - ed è legittima qualora adeguatamente pubblicizzata nel rispetto della previsione dell'art. 116 T.U. Bancario" (Trib. Palermo 6 ottobre 2006 n. 3885).

Ora, ancorché tale disposto legislativo non si applichi al caso di specie, trattandosi di emolumento accessorio, quest'ultimo deve comunque essere determinato e convenzionalmente pattuito tra le parti, sicché la sua indeterminatezza, che demanda al solo istituto di credito la fissazione unilaterale della misura da applicare e i criteri di applicazione, rende nulla la relativa clausola.

Difatti, nel contratto dovrà essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo.

In altri termini, è evidente che anche per la commissione di massimo scoperto vale la questione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, per cui in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, con diritto del correntista alla ripetizione di quanto indebitamente versato.

E analogamente ad ogni altra pattuizione contrattuale accessoria detta commissione, deve essere determinata o, almeno determinabile al momento in cui il contratto è stato concluso.

Tornando, sulla base di tali considerazioni, al caso sottoposto al vaglio del Tribunale, a rendere valida la relativa applicazione è la circostanza della precisa indicazione contenuta e nelle condizioni di contratto e nella fase esecutiva del rapporto (cfr. estratti conto prodotti), con riferimento anche ai criteri di applicazione e alle relative poste.

La questione ulteriore da risolvere attiene agli effetti di essa rispetto la disciplina di cui alla legge cd. antiusura, segnatamente al disposto di cui alla L. n. 108 del 1996, su cui si sono innestate le diverse risposte offerte dal CTU a seguito di interlocuzione coi CTP di parte (anzi, della banca soltanto).

Vale ricordare sul punto che secondo le istruzioni di vigilanza diramate dalla B.D., fino all'ultimo intervento legislativo di cui si dirà a breve, la commissione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG. Questa metodologia per il calcolo del TEG applicata dalla B.D., fin dalla prima rilevazione, è stata posta a fondamento dei decreti ministeriali, nei quali, come previsto dall'art. 2, co. I della L. 7 marzo 1996, n. 108, era contenuta la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio rilevante ex art. 644 c.p..

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

L'art. 2bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 - inserito dall'art. 1 della L. 28 gennaio 2009, n. 2, in sede di conversione - ha poi espressamente disciplinato le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto; segnatamente, detta norma prevede che *"2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la B.D., emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni."*

E in applicazione di tale normativa la B.D. ha diramato, nell'agosto del 2009, le nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, indicando fra le varie voci da comprendere nel calcolo anche la commissione di massimo laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti.

Emerge, da tale quadro normativo, che la formula indicata dalle istruzioni della B.D. con esclusione dal calcolo del T.E.G. delle commissioni di massimo scoperto, si applica fino all'entrata in vigore della nuova disciplina, evidentemente sino a quel momento dovendosi considerare la c.m.s. come voce estranea alla erogazione del credito.

Tale scelta è dettata - e ripresa dal CTU (chiamato a verifica contabile sul complessivo rapporto oggetto di causa, e che ha risposto in modo coerente e lineare, pienamente satisfattivo rispetto i quesiti proposti) nella seconda relazione depositata - dalla necessità di eliminare dal calcolo del TEG le c.m.s. in ragione di quanto prescritto dalla nuova normativa, che evidentemente risolve (non nel senso in prima battuta indicato dallo stesso CTU) la questione della rilevanza della c.m.s. nel senso indicato dalla convenuta.

Segnatamente, alla luce delle norme transitorie comprese nelle nuove istruzioni emanate in seguito alla L. n. 2 del 2009 dalla B.D., ove è specificato che *"fino al 31.12.09, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 2 co. 4 L. n. 108 del 1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della B.D. e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U n. 74 del 29.3.06 e n. 102 del 4/5/2006"*.

Sul punto, proprio in ragione delle questioni sollevate in sede di disamina tecnico-contabile, valgano pure le seguenti ulteriori notazioni.

In dottrina è stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, in sede penale, ha preso atto che l'art. 644 c.p., quale norma penale parzialmente in bianco, necessita - per la determinazione del proprio contenuto- del procedimento amministrativo previsto (cfr. Cassazione penale, 26 marzo 2010, n. 12028 e Cassazione penale, 22 luglio 2010, n. 28743).

In particolare, se tale procedura non venisse portata termine, con la pubblicazione trimestrale dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, contenenti la rilevazione dei tassi globali medi, il reato non sarebbe punibile per la mancanza stessa dell'elemento essenziale, integrativo della condotta, fatta salva l'ipotesi dell'abuso dello stato di bisogno che costituisce la fattispecie della usura in concreto, fondata su differenti presupposti.

Pertanto, non è possibile prescindere dall'intervento della B.D., che, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le dovute istruzioni agli istituti di credito e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

Questo intervento tecnico è teso a rilevare l'andamento dei tassi finanziari, e postula pure delle scelte interpretative da parte del l'organo di vigilanza, tanto in merito alla classificazione delle operazioni omogenee, rispetto alle quali effettuare la rilevazione dei tassi medi effettivamente praticati nel trimestre, quanto in merito alla individuazione delle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate all'erogazione del credito" di cui all'art. 644 c.p., che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche.

In ambito civilistico l'orientamento della giurisprudenza non è omogeneo, come nel settore penale, difettando specifiche pronunzia della Corte di legittimità sul tema della vincolatività delle Istruzioni della B.D..

In sede civile (di merito), si è poi detto che **le Istruzioni della B.D. possono essere definite norme tecniche autorizzate dalla legge**, indispensabili al fine di dare uniforme attuazione al disposto dell'articolo 644 c.p..

La questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, imposto dalla legge, richiede alla B.D. di esercitare necessariamente una discrezionalità tecnica per la definizione della formula matematica da porre a base del tasso effettivo globale.

In tale ambito, secondo parte della giurisprudenza di merito, la scelta operata dalla B.D. appare congrua e ragionevole, in quanto attuata nell'ambito della discrezionalità tecnica autorizzata.

Conseguentemente, **la commissione di massimo scoperto non deve essere conteggiata ai fini della determinazione del tasso soglia.**

Ciò, quanto meno sino all'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009 (Tribunale Milano, 3 giugno 2014; Tribunale Milano, 21 ottobre 2014; Tribunale Ferrara, 2 luglio 2014): e poiché l'articolo 2 bis della L. n. 2 del 2009 costituisce una disposizione innovativa e non interpretativa, prevedendo che per il conteggio del TEG debba essere inserita la commissione di massimo scoperto, non si può applicare retroattivamente il principio dell'inserimento della predetta commissione nel TEG, sulla base del nuovo dato normativo.

Peraltro, sostenere che, anche prima della 2009, la commissione di massimo scoperto avrebbe dovuto essere inclusa nel tasso applicato dal singolo operatore (TEG), condurrebbe a un risultato incongruente, poiché da un lato la c.m.s. dovrebbe essere inclusa nel TEG, a fronte di un tasso soglia (costituito dal TEGM + 50%) che non include la c.m.s..

Perciò, in definitiva, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, nel periodo transitorio le C.S.M. restano escluse dal calcolo del TEG: questa l'interpretazione che risulta preferibile, in ragione soprattutto del dato letterale (pur essendo acceso il dibattito interpretativo sul punto, per come peraltro evidenziato dallo stesso CTU) di cui alla normativa appena richiamata.

Per quanto attiene, quindi, le voci che compongono il saldo del conto corrente ordinario, l'esperto contabile ha acclarato: la corretta determinazione delle poste per interessi e c.m.s., come la corretta applicazione delle valute secondo le previsioni negoziali; l'addebito di alcune poste ('commissioni interventi di portafoglio' e 'interessi, spese e commissioni presentazione distinta') che non trovano riscontro nelle previsioni negoziali; e, infine, per quanto attiene il rispetto della normativa cd. antiusura (applicando i criteri anzidetti per il T.E.G., individuato cioè secondo le istruzioni della B.D., sia per il periodo antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui alla L. n. 2 del 2009, che successive), uno 'sforamento' dei tassi soglia, per la 'linea portafoglio' e per la 'linea cassa, al I, II, III e IV trimestre 2010, e al I trimestre 2011.

Su quest'ultimo punto, non colgono nel segno le ultime osservazioni della banca, secondo cui "per la determinazione del TEG relativo al primo trimestre (2010) successivo all'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009 - e quindi al primo trimestre in cui la CMS entra nel calcolo del TEG (id est variazione delle condizioni) -l'annualizzazione degli oneri non vada effettuata tenendo conto dello storico (cioè sommando gli oneri del primo trimestre 2010 con gli oneri dei precedenti tre trimestri del 2009), come inopinatamente

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

fatto dal CTU in una delle sue ipotesi, ma semplicemente applicando le condizioni contrattuali applicate in quel periodo e, quindi, moltiplicando gli oneri del trimestre in parola per quattro".

Ciò viene sostenuto considerando il riferimento (di cui nelle istruzioni B.D. dell'agosto 2009) a nuovi rapporti o di variazione delle condizioni nel corso del trimestre di rilevazione (ad es. variazione dell'accordato, erogazione di un finanziamento su un conto di deposito preesistente, ecc.), per cui gli oneri annuali dovranno essere stimati sulla base delle condizioni contrattuali applicate.

Qui, l'inequivoco riferimento alle variazioni 'contrattuali' non può essere letto, per come sostenuto dalla convenuta, anche con riferimento alle novità normative (di cui alla L. n. 2 del 2009) che hanno imposto delle variazioni.

Semmai, è da ritenere che il passaggio da un sistema di calcolo all'altro consente di considerare lo sfioramento, proprio per le difficoltà connesse alla prima fase applicativa, esclusivamente quale usura 'sopravvenuta'.

Conseguentemente, i calcoli così effettuati dal CTU hanno portato a varie ipotesi di accertamento: quella da seguire, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, sono riassunte nel terzo conteggio del secondo elaborato scritto del CTU, contenente le risultanze complessive del ricalcolo effettuate sul conto corrente n. (...), previa variazione su esso delle eccedenze riscontrate, per superamenti del tasso soglia in corso di rapporto per effetto delle variazioni del tasso rispetto al pattuito (cd. usura sopravvenuta), con riconduzione entro il limite massimo di legge.

Segnatamente, a fronte di un saldo da estratto conto pari ad - Euro 230.840,49, vanno espunti Euro 14.397,19, per un saldo finale pari ad - Euro 216.443,30, alla data del 30/6/2012._

Conclusivamente, acclarata la nullità parziale del rapporto di conto corrente n. (...), con affidamenti, in essere fra l'attrice e la convenuta, nei termini appena evidenziati, il saldo finale, per il conto corrente ordinario, risulta pari ad - Euro 216.443,30, alla indicata data del 30/6/2012: e al relativo pagamento (oltre interessi convenzionali di mora) vanno condannati, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Banca, per l'intero la società in liquidazione, e limitatamente all'importo massimo garantito di Euro 214.500,00 (cfr. contratto di fideiussione del 20/32007, che richiama quello del 09/11/2006) M.M., S.A., M.R., e A.S.L..

Vanno pure disattese le doglianze svolte dagli attori in ordine al contratto di mutuo già richiamato. Devesi ricordare la giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo cui *"in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (cfr. ex multis sez. III civ. n. 2317/07); e ancora, *"in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 cod. civ., è sufficiente che la stessa - nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154 - contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. A tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione"* (cfr. cass. sez. III civ. n. 25205/14).

Ora, l'inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse, quale unico parametro variabile, dell'EURIBOR, soddisfa le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausole.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

Benché infatti l'entità di tale indice, soggetto a continue variazioni, è influenzato in maniera determinante dal comportamento del sistema bancario, trattasi comunque un indice medio, calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione delle banche Europee sulla base del comportamento adottato dalle principali banche Europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono oggettivi.

E se è vero che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare, ciò non basta di per sé solo a dimostrare la esistenza di accordi tra le banche interessate dirette ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo è illecito.

Considerando, in ultimo, che il Ctu ha verificato che il piano di ammortamento oggetto di negoziazione coincide con quello concretamente posto in essere, ne discende la infondatezza delle pretese attoree sul punto.

Del pari, da disattendere le doglianze attoree in punto di fidejussione, risultando generiche le relative allegazioni, in rapporto ai diversi testi negoziali (lettere-contratto) sottoscritte, e dalle quali si evince e il rapporto di riferimento, e il tetto massimo entro il quale opera la garanzia.

Così come del tutto generica è la deduzione in ordine al danno all'attività di impresa che la società attrice avrebbe patito per la condotta complessiva della banca.

Va invece accolta la relativa pretesa riconvenzionale di quest'ultima, con correlativa condanna di società in liquidazione al pagamento dell'importo di Euro 85.484,52, oltre interessi semplici al tasso convenzionale dall'1.9.2012 al soddisfo, nonché dei fideiussori M.M., S.A., M.R., A.L. limitatamente all'importo massimo garantito di Euro 214.500,00 (cfr. contratto di fideiussione del 20/3/2007, che richiama quello del 09/11/2006) e ancora M.A., M.C., M.V. e M.C. entro il limite della garanzia prestata di Euro 100.000,00 (come da lettere contratto del 16/11/2010 per M.A. e C., e di pari data per M.V. e C., docc. 12 e 13 della produzione B.C.).

Le spese seguono la prevalente soccombenza degli attori e vanno liquidate come indicato dispositivo; quelle di CTU, liquidate come da decreti in atti, vanno poste a carico degli attori e della banca convenuta, in solido, stante la necessità di operare il ricalcolo per le violazioni negoziali comunque acclarate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, Sezione V Civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede sulle domande proposte da società in liquidazione e altri, con atto di citazione del 16/01/2012:

Accerta e dichiara la nullità parziale dei rapporti di conto in essere fra attrice e convenuta, nei termini di cui in parte motiva; in accoglimento della domanda riconvenzionale di Banca, condanna società in liquidazione (per l'intero) nonché M.M., S.A., M.R., e A.L. (limitatamente all'importo massimo garantito di Euro 214.500,00) al pagamento di Euro 216.443,30 oltre interessi convenzionali di mora dalla data del 1 luglio 2012 sino al soddisfo; condanna altresì società in liquidazione (per l'intero) nonché M.M., S.A., M.R., A.L. (limitatamente all'importo massimo garantito di Euro 214.500,00), e ancora M.A., M.C., M.V. e M.C. (limitatamente all'importo massimo garantito di Euro 100.000,00) oltre interessi convenzionali di mora dall'1.9.2012 al soddisfo.

Condanna gli attori tutti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di Banca, e le liquida in Euro 450,00 per anticipazioni ed Euro 13.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge; le spese di CTU, liquidate come da decreti in atti, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio, 17 febbraio 2016, n. 992

Così deciso in Palermo, il 5 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS